



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

***Progetto***

[ID\_VIP: 463] Centrale termoelettrica sita presso la raffineria di Augusta Melilli (SR) - modifica della esistente centrale.

Provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prot. DVA-2011-12568 del 25 maggio 2011, come modificato dal provvedimento prot. DVA-2011-14389 del 15 giugno 2011

---

***Procedimento***

Rettifica del provvedimento n. 14 del 25 gennaio 2017 di modifica del provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale

---

***ID Fascicolo***

3369

---

***Proponente***

Esso Italiana s.r.l.

---

***Elenco allegati***

Stralcio del verbale dell'assemblea plenaria n. 10 del 17 marzo 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

---

**VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prot. DVA-2011-12568 del 25 maggio 2011, come modificato dal provvedimento prot. DVA-2011-14389 del 15 giugno 2011, relativo al progetto di modifica dell'esistente centrale termoelettrica sita presso la Raffineria di Augusta (SR), presentato dalla società Esso Italiana s.r.l.;

**VISTA** la nota del 1° giugno 2016, acquisita al prot. 14962/DVA del 3 giugno 2016, con la quale la società Esso Italiana s.r.l. ha chiesto la modifica delle prescrizioni n. 1 e n. 2 del sopra detto provvedimento direttoriale prot. DVA-2011-12568 del 25 maggio 2011, come modificato dal provvedimento prot. DVA-2011-14389 del 15 giugno 2011;

**VISTO** il parere n. 2270 del 20 dicembre 2016 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto parzialmente accoglibile la richiesta di modifica di cui trattasi;

**VISTO** il provvedimento direttoriale n. 14 del 25 gennaio 2017 di modifica del provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prot. DVA-2011-12568 del 25 maggio 2011, come modificato dal provvedimento prot. DVA-2011-14389 del 15 giugno 2011;

**VISTA** la nota prot. 6078 del 14 marzo 2017 con cui la Divisione 3 della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha comunicato di aver riscontrato nel citato parere n. 2270 del 20 dicembre 2016, nel corso della verifica di procedibilità dell'istanza presentata dalla società Esso Italiana s.r.l. per l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale della raffineria di Augusta a quanto previsto dal provvedimento direttoriale n. 14 del 25 gennaio 2017, un valore limite per gli NOx pari a 200 mg/Nm<sup>3</sup> in luogo del valore corretto di 150 mg/Nm<sup>3</sup>;

**ACQUISITO** al prot. 6531/DVA del 20 marzo 2017, lo stralcio del verbale dell'assemblea plenaria della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 10 del 17 marzo 2017, costituito da 2 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che nel corso di detta assemblea plenaria la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha approvato, relativamente alla prescrizione 2 del citato parere n. 2270 del 20 dicembre 2016, la rettifica del limite per gli ossidi di azoto (NOx) al camino della caldaia SG151 ivi riportato dal valore di 200 mg/Nm<sup>3</sup> al valore corretto di 150 mg/Nm<sup>3</sup>, come stabilito con il provvedimento prot. DVA-2011-14389 del 15 giugno 2011;

**RITENUTO** di dover conseguentemente provvedere alla rettifica del provvedimento direttoriale n. 14 del 25 gennaio 2017;

### DETERMINA

di sostituire integralmente il dispositivo del provvedimento direttoriale n. 14 del 25 gennaio 2017, come di seguito indicato.

Le prescrizioni n. 1 e n. 2 del provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prot. DVA-2011-12568 del 25 maggio 2011, come modificato dal provvedimento prot. DVA-2011-14389 del 15 giugno 2011, sono modificate come di seguito riportato.

1. Le concentrazioni degli inquinanti al camino della nuova unità cogenerativa dovranno rispettare i seguenti limiti per i valori medi giornalieri riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15% a 0 °C e 1013 hPa, ammettendo un numero massimo di sforamenti dei seguenti limiti  $\leq 5$  per ciascun anno solare:

<i>Inquinante</i>	<i>mg/Nm<sup>3</sup> 15% O<sub>2</sub> vol. base secca</i>
<i>NO<sub>x</sub></i>	<i>50</i>
<i>CO</i>	<i>50</i>
<i>Polveri</i>	<i>1,67</i>
<i>SO<sub>x</sub></i>	<i>11,67</i>

2. Le concentrazioni degli inquinanti al camino della caldaia SG151 dovranno rispettare i seguenti limiti per i valori medi giornalieri riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0° C e 1013 hPa, ammettendo un numero massimo di sforamenti dei seguenti limiti  $\leq 5$  per ciascun anno solare:

<i>Inquinante</i>	<i>mg/Nm<sup>3</sup> 3% O<sub>2</sub> vol. base secca</i>
<i>NO<sub>x</sub></i>	<i>150</i>
<i>CO</i>	<i>80</i>
<i>Polveri</i>	<i>5</i>
<i>SO<sub>x</sub></i>	<i>35</i>

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)